



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE**

nella persona del giudice unico dott. PAOLO MASETTI ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2567 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'udienza del 23.4.2019 con i termini ex art. 190, 1° comma, c.p.c., vertente

**TRA**

SOCIETA' IMMOBILIARE ROMANA APPALTI COSTRUZIONI SIRAC S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Luca De Bonis, giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso per decreto ingiuntivo;

attrice-opponente

**E**

R.G. COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Frioni Giuliana, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca Fulco e Riccardo Vittorio Rossi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 2.11.2016.

convenuta-opposta

**OGGETTO:** opposizione a decreto ingiuntivo

**CONCLUSIONI:** come da verbale in atti e da rispettivi scritti difensivi

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

R.G. Costruzioni s.r.l. chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Frosinone decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 725/2015 del 13-15.6.2015, nei confronti della S.I.R.A.C. s.r.l., per il pagamento della somma di € 187.447,17, oltre interessi calcolati ex art. 5 d.lgs. 231/2002 e spese del procedimento, credito riferito a lavori svolti per conto dell'ingiunta, dal 2010 al 2012, presso il cantiere di Viale Cortina D'Ampezzo in Roma, come da fattura n. 51/2011 del 30.11.2011.

Proponeva opposizione la Società Immobiliare Romana Appalti Costruzioni SIRAC s.r.l. (di seguito, per brevità, "SIRAC"), la quale in via preliminare eccepiva l'improcedibilità e/o improponibilità della domanda spiegata, nascendo la controversia



da un contratto di subappalto contenente apposita clausola compromissoria all'art. 24, contratto avente ad oggetto la realizzazione di una porzione della struttura portante di un parcheggio interrato (opera affidata in appalto dalla Virescit s.r.l. alla SIRAC), concluso in data 2.12.2010 tra la SIRAC, quale subappaltante, e la Edil Terca s.r.l., quale subappaltatrice, che a sua volta aveva subappaltato alcuni lavori, e precisamente le opere di carpenteria per il cemento armato, alla R.G. Costruzioni.

Nel merito, deduceva che:

-il credito oggetto della fattura azionata in via monitoria era stato già interamente saldato, come ammesso dalla convenuta nel contesto di altro ricorso per decreto ingiuntivo, sempre nei confronti di SIRAC, depositato presso il Tribunale di Frosinone, cui era seguito il provvedimento monitorio n. 551/2012;

-la medesima fattura era comunque illegittima in quanto riferita a lavorazioni effettuate da altra società, la Edil Terca s.r.l., che aveva presentato all'opponente il corrispondente certificato di pagamento.

Per tali motivi, concludeva nel merito chiedendo di *“dichiarare nullo e/o comunque inefficace il Decreto opposto e, conseguentemente, revocare lo stesso, accertando l'inesistenza del credito avanzato dalla R.G. Costruzioni s.r.l. poiché già interamente saldato o, in subordine, la illegittimità della avanzata richiesta per le motivazioni di cui in premessa”*.

Si costituiva in giudizio la R.G. Costruzioni s.r.l. la quale, contestata la fondatezza dell'eccezione di arbitrato in quanto basata sulla clausola di un contratto ad essa non riferibile, sosteneva che:

-nessun rapporto di subappalto era intercorso tra la R.G. Costruzioni e la Edil Terca s.r.l.;

-la R.G. Costruzioni era rimasta nel cantiere fino all'aprile 2012 e aveva operato nello stesso in base ad accordi contrattuali assunti volta per volta con la SIRAC, nella persona del sig. Andrea Stanzione, che aveva contrattato i prezzi, imposto gli sconti e sottoscritto i preventivi per accettazione;

-per tale motivo l'opposta aveva provveduto alla fatturazione a SIRAC delle opere di volta in volta realizzate, ricevendone il pagamento, così come dimostrato dall'autorizzazione concessa dalla medesima opponente alla cessione del credito portato dalle fatture presso le banche;

-la R.G. Costruzioni vantava, peraltro, anche ulteriori crediti verso la SIRAC, azionati con separato ricorso per d.i.;



-per mero errore materiale in altro procedimento monitorio la fattura n. 51/2011 era stata indicata come pagata.

Per le ragioni suesposte, instava per il rigetto delle richieste di parte attrice.

Sospesa, con ordinanza del 29.2.2016, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, all'esito della concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed indi trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe.

Va preliminarmente respinta l'eccezione di improponibilità/improcedibilità sollevata dall'opponente.

Invero, l'eccezione si fonda sulla clausola di un contratto di subappalto stipulato tra la SIRAC s.r.l. e la Edil Terca s.r.l., come tale non vincolante per la R.G. Costruzioni, società terza rispetto a detto contratto.

Giova a tal proposito ricordare che la clausola compromissoria, di per sé, esige la forma scritta a pena di nullità (cfr. art. 807-808 c.p.c.).

Nel merito la domanda è infondata e va pertanto respinta.

E' infatti assorbente il fatto che, effettivamente, nel ricorso monitorio all'esito del quale veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 551/2012 (all. 1 citazione), la R.G. Costruzioni dichiarava espressamente di avere ricevuto acconti, per i lavori svolti nel medesimo cantiere di cui si controverte nel presente giudizio, tali da estinguere completamente, tra le altre, la fattura n. 51/2011 del 30.11.2011 di € 187.447,17, ossia la stessa fatta poi oggetto della nuova domanda monitoria qui opposta.

La convenuta ha sostenuto in comparsa essersi trattato di un errore materiale e, tuttavia, la circostanza che la fattura *de qua* sia stata indicata come pagata in altro ricorso monitorio, sottoscritto anche dalla parte personalmente, costituisce confessione di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante e favorevoli alla controparte (cfr., *ex multis*, Cass. 23634/2018).

La confessione può essere revocata solo per errore di fatto o violenza e la prova dell'errore di fatto incombe sullo stesso dichiarante.

Ora, non solo tale prova non è stata fornita, ma anzi l'opponente ha prodotto in copia gli assegni a suo dire consegnati in pagamento della fattura citata (cfr. i documenti allegati alla memoria depositata da parte attrice in data 1.2.2016), in merito ai quali R.G. Costruzioni non è stata in grado di provare una diversa imputazione.

Generica ed ininfluyente a tal proposito va giudicata la prova orale richiesta dall'opposta nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c, mentre gli ordini



di esibizione si appalesano inammissibili, da un lato riguardando documenti – come i bilanci societari – che ben avrebbero potuto essere autonomamente acquisiti e prodotti in giudizio dalla parte richiedente nei termini di rito, dall’altro non avendo ad oggetto uno specifico documento già esistente (“*certificazione in copia conforme da parte del proprio o dei propri istituti bancari attestante i pagamenti effettuati a favore della R.G. Costruzioni Srl a fronte delle fatture emesse*”); infine, chiaramente esplorativa si presenta la CTU richiesta “*per la verifica delle contabilità incrociate al fine di riscontrare tutti i pagamenti effettuati dalla società debitrice per le fatture richiamate e tutti gli incassi ricevuti dalla società opposta a fronte delle fatture emesse*”.

Va poi giudicata tardiva e perciò inammissibile la produzione documentale effettuata dall’opposta con la terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., essendo quest’ultima destinata alle sole indicazioni di prova contraria (tale non essendo la documentazione allegata alla memoria).

Per le ragioni suesposte, dunque, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, opportunamente ridotti in considerazione della semplicità della controversia e della limitata attività processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 725/2015;
- 2) condanna l’opposta a rifondere all’opponente le spese di lite, che liquida in € 286,00 per esborsi e in € 7.795,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, CPA ed IVA come per legge.

Così deciso in Frosinone, il 9.8.2019

Il Giudice  
Dott. Paolo Masetti

